



# PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione e Ambiente

Servizio Aree Protette



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di Valutazione Via e Vas

[va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)

Alla Società Anas S.p.A.

[anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

**Oggetto:** [ID: 10252] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006. Progetto definitivo S.S. 100 "di Gioia del Colle" completamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100, tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B. Proponente: Anas S.p.A. Comunicazione pubblicazione documentazione, procedibilità istanza e responsabile del procedimento. **Informativa per avvio iter per rilascio Nulla Osta ex art. 11 L.R. 18/2005 Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"**.

Si fa riferimento alla documentazione acquisita al prot. Prov. le n. 37662 del 05.10.2023, riguardante la richiesta di istanza di cui all'oggetto.

Dall'analisi della documentazione fornita e della cartografia si rileva che le opere interessano l'area del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", istituito ai sensi della L.R. 18/2005 e smi., sia in Zona 1 che in Zona 2, così come definite dall'art. 3 della Norma, la cui gestione provvisoria è delegata a questo Ente.

Pertanto occorre attivare la procedura per la richiesta di Nulla Osta così come previsto dall'ex art. 11 della L.R. 18/2005 presso codesto Spett.le Ente, inviando modello istanza in bollo e relativo versamento; all'uopo si segnala che le modalità di presentazione della stessa può essere verificata e scaricata dalla sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia di Taranto consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.provincia.taranto.it/index.php/attiprovvedimenti/modulistica/ambiente/parco-naturale-regionale-terra-delle-gravine>

Ad ogni buon conto si evidenzia quanto segue.

L'art. 4 della L.R. 18/2005 al comma 2 prevede:

*"2. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale Terra delle gravine l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 promuove azioni di valorizzazione e, in particolare:*

- a) il restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;*
- b) il recupero dei nuclei abitati rurali;*
- c) le opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;*
- d) la conservazione e il recupero dei biotopi naturali e delle specie di fauna e flora selvatica rara e*

U  
Provincia di Taranto  
Protocollo N.0041587/2023 del 27/10/2023

minacciata;

e) le opere di conservazione e di ripristino ambientale del territorio attraverso pratiche di ingegneria naturalistica;

f) le attività culturali nei campi di interesse del parco;

g) l'agriturismo, il turismo storico-culturale, il turismo enogastronomico;

h) la realizzazione di percorsi escursionistici legati a forme di mobilità lenta e le attività sportive compatibili;

i) la promozione del risparmio energetico, l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonché l'autoproduzione energetica attraverso l'uso di energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico;"

Lo stesso articolo al comma 4 cita:

"4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e in particolare:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio."

Infine al comma 7 viene indicato:

"7. Allo scopo di perseguire le finalità di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale, nel Parco naturale regionale Terra delle gravine **non è consentito**:

a) aprire nuove cave, miniere e discariche. L'attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni e salvo proroghe da concedere previa valutazione delle compatibilità paesaggistiche e ambientali, comunque nei limiti dei volumi già autorizzati. Le cave già esistenti, ma non in esercizio, che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e regionali possono esercitare l'attività previa conclusione dell'iter autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva);

b) effettuare opere di movimento terra che alterino consistentemente la morfologia del terreno, a eccezione delle normali pratiche agronomiche, e dei cambi colturali e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e



ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);

c) trasformare le superfici coperte da vegetazione spontanea;

d) esercitare l'attività venatoria; sono fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a fini scientifici;

e) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali selvatici e raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione, tranne quanto disposto dal comma 3, lettera c);

f) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

g) introdurre nell'ambiente a vegetazione spontanea specie faunistiche e floristiche non autoctone;

h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

**j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali;**

k) effettuare, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari;

l) costruire, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, nuovi edifici o opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);

m) mutare, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali.

m bis) resta fermo il divieto di esercizio dell'attività venatoria sancito dal comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia);

m ter) resta fermo il divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale.

Tutto ciò considerato e richiamato nel merito si invita la Società Proponente e l'Autorità Competente a verificare i contenuti e le finalità del progetto con la norma istitutiva L.R. 18/2005 e ss.mm.ii..

Il Funzionario Tecnico  
Ing. Giuseppe Attolico

Il Responsabile del procedimento istruttorio  
Dott. For. Filippo Bellini

**H-DIRIGENTE**  
Ing. Aniello Polignano

74123 Taranto – Via Anfiteatro, 4

+39 099 4587111

 [protocollo@pec.provincia.ta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it)

